

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2015, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sarà pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 gennaio 2015.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2015 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2014

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

15A01979

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERA 30 ottobre 2014.

Assegnazione di risorse ad interventi per la riqualificazione delle attività industriali e portuali e per il recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del relativo accordo di programma sulla messa in sicurezza del sito. (Delibera n. 40/2014).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministro dell'ambiente del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale, i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, da parte del medesimo Ministro;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di «Trieste» come intervento di bonifica di interesse nazionale (SIN);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2003 che ha definito il perimetro di detto sito;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;


Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale», articoli 299 e seguenti, che recepiscono la suddetta direttiva;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la titolarità del procedimento per la bonifica dei siti di interesse nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUE C82 del 1° aprile 2008);

Visto il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 27 concernente il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del suddetto decreto-legge, che detta i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a



tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

Tenuto conto che, ai sensi dei richiamati art. 27 del decreto-legge n. 83/2012 e decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Invitalia) per la definizione e l'attuazione degli interventi del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del citato decreto-legge n. 83/2012, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare il comma 1, che ha sostituito l'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e reca disposizioni in materia di «Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale», ed i commi 11 e 12, che disciplinano, tra l'altro, la nomina e le attribuzioni del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia quale commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997, al fine di assicurare l'attuazione dell'Accordo di programma quadro;

Tenuto conto che il Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, approvato in via definitiva dalla giunta regionale con delibera n. 847 del 17 maggio 2012, prevede all'Asse 2 - Ambiente, l'obiettivo 2.1 «Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'alto Adriatico», nell'ambito del quale viene finanziata per un ammontare di 26.100.000,00 euro, a valere su risorse del FSC 2007/2013, la Linea d'azione 2.1.1, denominata «Ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste ai fini di riconversione e sviluppo produttivo»;

Vista la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012) con la quale questo Comitato ha preso atto del Programma attuativo regionale (PAR) della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a

sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'art. 13, comma 9, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto l'Accordo di programma (A.P.) sottoscritto in data 30 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 20 maggio 2014 «Reg.ne Prev. n. 2083», tra i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la coesione territoriale, del lavoro e delle politiche sociali, la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, l'Autorità portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e che ha per oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale, nonché di riconversione e riqualificazione dell'area industriale;

Considerato che tale Accordo è articolato in due ASSI d'intervento, il primo dei quali (ASSE I) consistente nel «Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, ai sensi dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

Considerato in particolare che, nell'ambito del richiamato ASSE I, è prevista l'Azione II «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico» (art. 8 del citato A.P.), articolata negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte;

Vista la nota informativa per il CIPE, n. 9854 del 22 ottobre 2014, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), nella quale, in relazione al programma di cui al richiamato ASSE I - Azione II, sono indicati il fabbisogno finanziario complessivo, determinato in 41.500.000 euro, le opere in cui si articola il programma degli interventi, l'importo finanziario di ciascuna delle dette opere, l'articolazione pluriennale



della spesa, nonché il soggetto competente ad assicurare l'attuazione del programma degli interventi, individuato nel «Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste» da nominarsi ai sensi del menzionato art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 145/2013;

Considerato che nella suddetta nota la copertura del citato fabbisogno di 41.500.000 euro per il Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area di competenza pubblica è individuata, per un importo pari a 26.100.000 euro a valere sulla disponibilità del PAR FSC 2007-2013 a titolarità della regione Friuli-Venezia Giulia, e per l'importo di 15.400.000 euro a carico della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Preso atto che nella richiamata nota informativa è indicato che lo studio di fattibilità concernente gli interventi di competenza pubblica da realizzare, sviluppato da Invitalia attività produttive S.p.a. - Società in house del Ministero dello sviluppo economico, è stato approvato in sede di Conferenza di servizi del 17 ottobre 2014 tenutasi presso il detto Ministero;

Preso atto inoltre che nella medesima nota informativa, conformemente a quanto approvato nella sopra richiamata Conferenza di servizi del 17 ottobre 2014, viene posto in evidenza che l'esecuzione del marginamento fisico, da attuarsi nell'ambito della richiamata Azione II, ricade anche in una parte di perimetro a terra dell'area della piattaforma logistica - secondo stralcio, non ricompresa nel perimetro dell'area di crisi e che tale intervento risulta tuttavia tecnicamente indispensabile al fine di garantire l'efficacia delle opere di messa in sicurezza e bonifica, fermo restando che le aree interessate sono di natura demaniale e rientrano nel SIN di Trieste;

Vista la nota n. 22294 GAB del 27 ottobre 2014, consegnata in seduta e acquisita agli atti, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inoltrato al competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale la proposta concernente l'assegnazione delle risorse per l'attuazione del richiamato «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico», consistente negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate;

Tenuto conto che detta proposta scaturisce dall'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) in raccordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e risulta corredata del richiesto elenco degli interventi da finanziare, analiticamente descritti, e dei correlati cronoprogrammi di attuazione degli interventi e di utilizzo dei finanziamenti;

Vista l'odierna nota n. 4590-P del 30 ottobre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economi-

ca della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera unitamente all'indicazione, formulata nell'oggetto della decisione, che le risorse sono poste a carico della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 15.400.000 euro per l'anno 2015 nell'ambito della quota regionale del Fondo medesimo;

Udita l'illustrazione della proposta in esame svolta dal Presidente, sulla quale viene acquisito l'assenso dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse.

Nell'ambito del complessivo fabbisogno finanziario di 41.500.000 euro per la realizzazione del «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico» (ASSE I - Azione II), articolato negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte, con la presente delibera è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2015, l'importo di 15.400.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nell'ambito della quota regionale del Fondo medesimo.

2. Copertura finanziaria complessiva del Programma.

2.1. La copertura finanziaria complessiva del Programma di cui al precedente punto 1 è imputata a carico delle seguenti fonti finanziarie, secondo i relativi importi:

euro 15.400.000 a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione degli interventi strutturali previsti nell'art. 8 - ASSE I - Azione II dell'Accordo di programma di cui alle premesse;

euro 26.100.000 a valere sulle risorse FSC 2007-2013, a titolarità regionale, stanziato nel PAR FSC della regione Friuli-Venezia Giulia, ASSE 2 «Ambiente», del quale questo Comitato ha preso atto con la propria delibera n. 10 del 20 gennaio 2012.

3. Modalità di attuazione.

3.1. Per entrambe le tipologie di fonti finanziarie di cui al punto 2.1, l'utilizzazione delle risorse è prevista tramite la stipula di un apposito Accordo di programma quadro quale modalità attuativa.

3.2. Il soggetto competente ad assicurare l'attuazione del programma di interventi è il commissario straordinario, individuato nel presidente della regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013.

4. Tempistica per impegni giuridicamente vincolanti.



Con riferimento all'impegno delle risorse FSC 2007-2013, programmazione regionale, di cui al precedente punto 2.1, l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi deve intervenire, ai sensi della delibera del CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, entro il 31 dicembre 2015. Tale condizione è da considerarsi rispettata all'atto della stipula, con il soggetto privato non responsabile, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, richiamato al punto 3.1 della presente delibera, che dovrà pertanto intervenire entro il suddetto termine del 31 dicembre 2015.

5. Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 477

15A01978

DELIBERA 10 novembre 2014.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2012 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 65/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocatione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 5696 del 23 settembre 2013 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2012, pari a 15.169.308,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 0017585 del 18 agosto 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia il decreto n. 216 del 18 agosto 2014 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2012, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e alle province beneficiarie, sia la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel giugno 2014 nonché la proposta di riparto finanziario, in forma di tabella, che individua la corrispondente assegnazione in euro per ciascun sito ed ente beneficiario;

